

NICOLA BRUTTI, *Identità e cittadinanza fra Brasile e Italia*, Torino, 2022, L'Harmattan Italia, 160 pp.

1. Per il giurista, la nozione di 'identità personale', per quanto non sussumibile entro categorie tipizzate, se non attraverso un'interpretazione ermeneutica dei diritti della persona e della personalità, presenta una duplice valenza. In una prima accezione, espressione del diritto pubblico, è riconducibile all'insieme delle risultanze anagrafiche e delle informazioni di pubblico dominio destinate a consentire l'individuazione della persona nei rapporti con la pubblica amministrazione. In una seconda accezione di matrice privatistica, l'identità personale si configura come concetto più ampio e comunque tale da trascendere la dimensione anagrafica per abbracciare l'insieme delle manifestazioni qualificanti della personalità del soggetto¹. Essa ricomprende, accanto agli elementi tradizionalmente annoverati tra i diritti della persona (quali il nome e l'immagine), il complesso delle attività e delle dimensioni professionali, culturali, ideologiche, religiose e sociali che concorrono a delinearne l'esistenza². La sintesi di questi fattori – ciascuno dei quali è dotato di autonoma rilevanza giuridica e di corrispondente tutela giustiziabile – compone la sfera giuridica dell'individuo.

In tale ampio quadro, si colloca lo *status civitatis*, quale elemento qualificante del rapporto tra persona e ordinamento. Alla cittadinanza sono infatti riconducibili, oltre ai profili identitari e culturali che connotano l'appartenenza del soggetto a una determinata comunità³, anche la partecipazione all'esercizio della sovranità

¹ La nozione giuridica di 'identità personale' è frutto di un'ampia e vivace elaborazione giurisprudenziale (il cui avvio è collocabile negli anni '70 del secolo scorso) e dottrinale, per la sistematizzazione della quale si rinvia a V. ZENO-ZENCOVICH, s.v. *Identità personale*, in *Digesto, Disc. priv., sez. civ.*, IX, Torino 1993, 294-303 e G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, Bologna, 2003, cap. III.

² In Italia, i tratti qualificanti l'identità personale' hanno trovato una prima elaborazione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale – con la nota sentenza 22 giugno 1985, n. 3769 – ne ha offerto una definizione: «ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale». Sulle modalità attraverso le quali la giurisprudenza italiana ha elaborato – e con quali esiti – la tematica dell'identità personale, prendendo le mosse dalla suddetta pronuncia della Corte di Cassazione, si rinvia a G. PINO, *L'identità personale*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, I (*Ambito e fonti del biodiritto*), a cura di S. RODOTÀ – M. TALLACCHINI, Milano, 2010, cap. VI.

³ Profili, quelli concernenti l'identità personale e l'appartenenza ad una comunità, che, come osserva Brutti (p. 19), trovano una diversa declinazione nel concetto di nazionalità, intesa come sintesi culturale e linguistica idonea a connotare un gruppo sociale, ossia un *ethnos*. A tal proposito,

popolare e il godimento dei diritti politici⁴. Come noto, infatti, il profilo identitario della cittadinanza si radica e trova espressione nel principio di effettività, riconosciuto dal diritto internazionale, in forza del quale compete a ciascuno Stato la prerogativa di determinare le condizioni alle quali un individuo possa essere investito dello *status* di cittadino. Presupposto indefettibile e carattere comune di qualsiasi disciplina della cittadinanza è l'esistenza di un vincolo giuridico tra l'individuo e lo Stato. Poiché la cittadinanza contribuisce a delineare il profilo identitario del soggetto, le scelte legislative riguardanti i criteri di attribuzione, trasmissione, conservazione e perdita dello *status civitatis* possono essere considerate incarnazioni del sistema valoriale politico-culturale di un Paese.

Così, nella prospettiva della regolamentazione dello *status civitatis*, il ricorso ai modelli classici dello *ius sanguinis* e dello *ius soli* sono rappresentativi di due differenti concezioni: il primo, tipico degli ordinamenti segnati da fenomeni di emigrazione, mira a conservare un vincolo con i propri connazionali; il secondo, invece, caratteristico degli Stati a forte vocazione immigratoria, è funzionale a favorire l'inserimento e la piena integrazione degli stranieri⁵.

2. Il volume di Nicola Brutti, recentemente tradotto in portoghese (con il titolo *Identidade e cidadania. Entre Brasil e Itália*, FURG, 2025), affronta i temi dei profili identitari e della cittadinanza, analizzando quest'ultima non solo sotto il profilo giuridico, ma anche come fenomeno storico e socioculturale capace di rappresentare il legame tra i due Paesi.

Tra Brasile e Italia si è consolidata, infatti, una profonda connessione, irrobustita dal costante flusso migratorio di cittadini italiani verso il Brasile che ha raggiunto la sua massima intensità nella seconda metà del XIX secolo e nella prima metà del XX.

Tale flusso migratorio, come del resto ogni fenomeno migratorio, intrinsecamente complesso per natura e per le determinanti che lo alimentano, rivela la pluralità dei fattori sottesi all'individuazione di un paese di destinazione, rendendo ardua

Brutti richiama: P. CARNEVALI, *Sulla distinzione fra nazionalità e cittadinanza*, 13 giugno 2022 (disponibile *online* sul sito ufficiale dell'Accademia della Crusca).

⁴ La connessione tra sovranità, esercizio dei diritti politici e cittadinanza trova il suo fondamento storico nella Rivoluzione francese – come ricordato da R. CLERICI, s.v. *Cittadinanza*, in *Digesto delle Disc. Pub.*, Torino, 1989, 112 – ma può assumere contenuti differenti come, oltre alla partecipazione alle decisioni e alla pienezza della capacità giuridica, l'uguaglianza di diritti e l'assenza di discriminazioni, come osservato da: G. ALPA, *La persona. Tra cittadinanza e mercato*, Milano, 1992, 32.

⁵ Si tratta di una considerazione riconducibile a M. SAVINO, *Quale cittadinanza per l'Italia?*, in AA.VV., *Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, a cura di M. SAVINO, Napoli, 2014, 4, secondo cui, prima dell'emersione dei flussi migratori determinati dalla mobilità internazionale nella seconda metà dell'Ottocento, la distinzione tra i modelli di *ius sanguinis* e *ius soli* rivestiva un rilievo pratico limitato.

la piena decifrazione delle ragioni e della portata di un fenomeno storico che, tra il 1876 e il 1975, ha interessato circa un milione e mezzo di cittadini italiani.

Tra le principali determinanti della migrazione si collocano la condizione di povertà endemica e, quale conseguenza, la ricerca di contesti caratterizzati da opportunità lavorative. Non sorprende dunque che le principali regioni italiane di provenienza siano quelle caratterizzate da una significativa vocazione agricola: il Veneto, da cui emigrarono circa 363.000 individui tra il 1876 e il 1914⁶, e la Campania, che nello stesso arco temporale registrò circa 162.000 partenze⁷.

Osserva Brutti come, proprio in ragione di un fenomeno migratorio di proporzioni tanto rilevanti, l'ordinamento italiano abbia privilegiato una disciplina della cittadinanza rigidamente ancorata al principio dello *ius sanguinis*. L'adozione di tale criterio per l'attribuzione della cittadinanza consentiva infatti di preservare un vincolo giuridico con il soggetto emigrato, vincolo suscettibile di assumere rilevanza per diverse finalità: dall'eventuale ripopolamento alla possibilità di richiamare gli emigrati alla leva militare, fino a costituire lo strumento di un'espansione proiettata sul piano demografico e culturale.

Il mantenimento della cittadinanza d'origine consente, dunque, allo Stato di appartenenza di esercitare un potere di attrazione e, in certa misura, di controllo sul proprio cittadino anche al di là dei confini nazionali, con effetti che possono tradursi tanto in forme di cooperazione quanto in possibili tensioni con lo Stato di destinazione.

Invero, in Italia, il modello dello *ius sanguinis* ha svolto, sin dalla sua origine, le funzioni sopra richiamate. Di matrice napoleonica⁸, fu dapprima recepito nei codici preunitari e successivamente trasfuso nel Codice civile del 1865⁹. I principi fondamentali in esso enunciati furono poi recepiti nella prima legge

⁶ L'emigrazione proveniente dal Veneto assunse proporzioni tanto rilevanti da determinare in Brasile la formazione di un dialetto regionale, il cosiddetto *talian*, espressione linguistica ibrida nata dall'incontro tra i dialetti veneti e il portoghese brasiliano. *Ex multis* Brutti menziona: S. DE ANDREIS – E. BERNARDINI, *Italiani in Brasile fra migrazione e tutela della cultura*, in *Brasile-Italia: andata e ritorno. Storia, cultura, società. Confronti interdisciplinari*, in *Quaderni del Centro studi per l'America Latina*, a cura di A. CASELLA PALTRINIERI, 2018, 192-193.

⁷ I dati sono tratti dal contributo di A.M. BIRINDELLI – C. BONIFAZI, *L'emigrazione italiana verso il Brasile: tendenze e dimensioni (1870-1975)*, in *Um passaporte para a terra prometida*, Cespese, Porto, 2011, 493-517.

⁸ Come osserva lo stesso Brutti in un suo contributo: N. BRUTTI, *Cittadinanza iure sanguinis e grande naturalizzazione brasiliana*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2023, 77: «Il modello basato sulla discendenza diretta (*ius sanguinis*) proviene dalla tradizione del *Code Napoléon* (1804). Il suo art. 10 disponeva, nella versione originaria, che: «Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français» [Tutti i figli nati da un francese in un paese straniero sono francesi].

⁹ Il Titolo I del Libro I del Codice civile del 1865, significativamente intitolato 'Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili', disciplinava lo *status civitatis* e le relative modalità di acquisto e di perdita. In particolare, il riferimento è agli articoli compresi tra il 4 e il 15.

organica in materia di cittadinanza, promulgata nel 1912¹⁰ fino a trovare espressione nell'attuale legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Ebbene, la formula adottata si fonda sul presupposto secondo cui la cittadinanza italiana si trasmette a tutti i discendenti di cittadini, salvo il caso in cui si verificano interruzioni nella linea di trasmissione dello *status civitatis*. E tale interruzione si realizza qualora uno degli ascendenti abbia perduto la cittadinanza prima della nascita della generazione successiva, determinando così l'interruzione del legame giuridico. Di segno opposto risulta il modello brasiliano che, sin dall'Ottocento, ha privilegiato lo *ius soli*, garantendo lo *status civitatis* a chiunque nascesse sul territorio nazionale¹¹.

Tale divergenza, per quanto attenuatasi nel tempo, continua a produrre effetti significativi, quale esito diretto dei flussi migratori italiani di fine Ottocento: mentre il Brasile ha conferito la cittadinanza agli immigrati italiani mediante politiche assimilazioniste – in particolare attraverso la cosiddetta “grande naturalizzazione” del 1889 che attribuì lo *status civitatis* brasiliano a milioni di residenti stranieri¹² – l'ordinamento italiano ha mantenuto un modello di *ius sanguinis* ampiamente trasmissibile, garantendo il diritto alla cittadinanza anche a discendenti di quinta o sesta generazione.

Entrambi i modelli hanno suscitato, sia pure per ragioni diverse, significative censure sotto il profilo della disciplina dello *status civitatis*. L'ordinamento italiano è stato criticato per aver conservato, sino ad epoca recente, una concezione rigidamente ancorata alla condizione di Stato di emigrazione, senza tener conto del mutato scenario socio-demografico che, nelle ultime decadi, ne ha visto l'evoluzione in Paese di immigrazione, soprattutto a seguito dei consistenti flussi migratori provenienti dall'area nordafricana, favoriti dalla prossimità geografica. L'ordinamento brasiliano, d'altro canto, ha adottato interventi normativi di natura-

¹⁰ La legge 13 giugno 1912, n. 555 rappresenta la prima disciplina organica della cittadinanza italiana. Essa sanciva, tra l'altro, l'attribuzione della cittadinanza per filiazione paterna, previsione fondante del modello di *ius sanguinis*. Prevedeva inoltre la possibilità di acquisire la cittadinanza su richiesta dello straniero, mediante il procedimento di naturalizzazione, nonché l'attribuzione della cittadinanza a determinate categorie di individui che presentavano un collegamento con la realtà sociale dello Stato, secondo la formula dell'acquisto ‘per beneficio di legge’. Per una ricostruzione del dibattito che ha preceduto l'entrata in vigore della legge del 1912, si rinvia al contributo di G. TINTORI, *Cittadinanza e politiche di emigrazione nell'Italia liberale fascista. Un approfondimento storico*, in AA.VV., *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, a cura di G. ZINCONI, Roma - Bari, 2006, 52.

¹¹ Come osservato, nell'analisi dedicata alla cittadinanza negli ordinamenti federali: G. CORDINI, *Considerazioni sulla cittadinanza nella comparazione degli ordinamenti costituzionali. Africa, America Latina e Asia*, in *Il Politico*, 2010, 204. I principi che disciplinano lo *status civitatis* in Brasile sono sanciti dall'art. 12 della *Constituição Federal* del 1988 (sezione ‘*Da Nacionalidade*’).

¹² Il fenomeno della cosiddetta ‘grande naturalizzazione’ brasiliana, oltre a costituire uno dei nuclei centrali dell'analisi contenuta nell'opera di Brutti, è stato approfondito dall'Autore anche in altri contributi. A tal riguardo, si consideri: N. BRUTTI, *Cittadinanza iure sanguinis e grande naturalizzazione brasiliana*, cit.

lizzazione generalizzata, connotati da un carattere impositivo, che si sono posti in potenziale contrasto con la piena applicazione del paradigma dello *ius sanguinis*.

In tal senso l'esperienza brasiliana della "grande naturalizzazione" (*Grande Naturalização*) del 1889 perseguiva la finalità di forgiare un corpo civico unitario, recidendo i vincoli con le comunità di origine. Il processo di naturalizzazione ebbe origine con il decreto n. 58-A del 1889, attraverso il quale si disponeva che dovessero essere considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri stabilmente residenti nel territorio nazionale alla data del 15 novembre 1889, fatta salva la possibilità di un'esplicita dichiarazione contraria, prevista e regolata da un decreto successivo. Tuttavia, questa impostazione ebbe presto necessità di essere calibrata attraverso ulteriori interventi del legislatore brasiliano, che ne ridimensionarono il carattere programmatico. In particolare, il decreto n. 277-D del marzo 1890 e il decreto n. 480 del giugno 1890 introdussero requisiti più selettivi, richiedendo che l'acquisto dello *status civitatis* fosse subordinato al compimento di specifiche condotte, quali l'assunzione di un pubblico impiego, l'iscrizione nelle liste elettorali o la presentazione di un'apposita istanza. L'integrazione di almeno una di tali condizioni costituiva il presupposto per l'avvio del procedimento di naturalizzazione, il quale, nei fatti, si sviluppò lungo un arco temporale pluriennale.

In tale contesto, il processo di naturalizzazione brasiliano suscitò l'opposizione di quegli Stati, tra cui l'Italia, che avevano adottato lo *ius sanguinis* quale strumento privilegiato di conservazione e di proiezione extraterritoriale della propria identità nazionale. Ne scaturì una contesa tra ordinamenti in ordine al riconoscimento dello *status civitatis*; contesa che ha lasciato un'impronta sulla gestione dei rapporti riguardanti il riconoscimento del profilo giuridico e identitario dei discendenti degli emigrati italiani in Brasile.

3. Brutti affronta tali tematiche ricostruendo le dinamiche diplomatiche e politiche intercorse tra Brasile e Italia, al fine di proporre una lettura critica tanto dell'approccio assimilazionista adottato dal Brasile – che, recidendo i legami con la comunità d'origine, finisce per incidere sui profili identitari dell'individuo – quanto del modello italiano. Quest'ultimo, osserva l'autore, si connota per un'intrinseca ambiguità: da un lato appare straordinariamente generoso, in quanto consente la trasmissione della cittadinanza *sine die* ai discendenti, senza limiti di generazione; dall'altro lato si rivela fragile, nella misura in cui tende a trascurare i processi di integrazione o di progressivo distacco dalla comunità nazionale.

L'opera si articola in tre capitoli: il primo dedicato all'analisi dei profili identitari e della cittadinanza; il secondo incentrato sulla grande naturalizzazione brasiliana e sulle questioni connesse alla perdita della cittadinanza italiana; il terzo volto ad esaminare le vicende relative al nome e alle pratiche di "riparazione" identitaria.

Nel primo capitolo confluiscono la maggior parte delle considerazioni qui sinora sommariamente richiamate, arricchite da un approfondito studio della tradizione brasiliana e da una ricostruzione, in chiave storica, delle ragioni che hanno orientato la definizione delle politiche di elaborazione dello *status civitatis*.

Il secondo capitolo si concentra sul nucleo delle questioni giuridiche attinenti al mantenimento della cittadinanza, soffermandosi sul tema se la “grande naturalizzazione” del 1889 abbia comportato la perdita della cittadinanza italiana da parte degli emigrati e dei loro discendenti. A tale riguardo, l’autore si sofferma sull’evoluzione della giurisprudenza italiana: si richiamano pronunce come quella della Corte d’appello di Roma del 2021, che aveva sostenuto come l’acquisto della cittadinanza brasiliana comportasse una rinuncia tacita a quella italiana, sulla base delle disposizioni del codice civile del 1865. Orientamento che, tuttavia, è stato smentito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha affermato che lo *ius sanguinis* resiste alle naturalizzazioni di massa¹³.

È proprio nel novero di queste riflessioni che la comparazione con altri ordinamenti si rivela particolarmente significativa: negli Stati Uniti e nel Regno Unito, infatti, il principio di effettività riveste un ruolo di rilievo nella misura in cui la cittadinanza è strettamente connessa alla residenza e alla lealtà verso lo Stato¹⁴. In Italia, invece, ha prevalso un modello conservativo, che riconosce la cittadinanza anche a soggetti privi di legami effettivi con la comunità nazionale, se non quello di sangue.

Brutti ne fa discendere una riflessione quanto mai attuale sull’uso strumentale del principio di effettività e sui rischi che un suo impiego, in assenza di parametri chiari desumibili dal diritto internazionale, può comportare: dall’insorgere di situazioni di apolidia, a fenomeni di discriminazione.

Infine, il terzo capitolo sposta l’attenzione dal piano dello *status civitatis* a quello dei segni identitari in senso stretto, soffermandosi sulla disciplina e sulle vicende concernenti il nome. Quest’ultimo, oltre a costituire segno distintivo della persona nell’ambito dei rapporti giuridici, rappresenta un elemento essenziale della sua identità, in quanto veicolo di appartenenza familiare, culturale e comunitaria.

Partendo da queste considerazioni di principio, l’Autore osserva che in Brasile il fenomeno dell’*aportuguesamento*’ dei cognomi italiani – ossia la loro alte-

¹³ Il riferimento è alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 25317/2022. La pronuncia ha sollecitato numerosi commenti: G. BONATO, *La Grande Naturalizzazione brasiliana non causò la perdita della cittadinanza italiana*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2023, 2358; C. CONSOLO, *La conclusione del giudizio e i risvolti dell’onere della prova*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2023, 2371; A. IERMANO, *La grande naturalizzazione brasiliana degli emigrati italiani di fine ottocento e il diritto alla cittadinanza iure sanguinis*, in *Famiglia e Diritto*, 2023, 229.

¹⁴ Brutti osserva come, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, la trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* sia ammessa solo in misura limitata: in linea generale, per una sola generazione, ovvero per due generazioni qualora sia comprovata una residenza stabile sul territorio, per un determinato numero di anni.

razione per adeguarli alla fonetica e all'ortografia portoghese – ha frequentemente ostacolato l'identificazione degli ascendenti e la prova della discendenza, complicando di conseguenza le procedure di accertamento del diritto alla cittadinanza. Il nome diviene così il terreno di un conflitto peculiare tra ordinamenti: non più con riguardo all'acquisto o alla perdita dello *status civitatis*, ma alla sua prova documentale. In tale prospettiva, la rettifica del nome assume il valore di una vera e propria "restituzione identitaria", nella misura in cui consente di recuperare un legame con la propria storia familiare.

4. Il nome è espressione del rapporto tra l'individuo e la società, un legame che non sempre può essere ricostruito sulla base delle tradizionali fonti della conoscenza storica e giuridica, poiché la sua disciplina e il suo uso sono spesso determinati dalla consuetudine. Il nome costituisce un indicatore dell'identità personale e sociale, un «mezzo di identificazione nell'interesse generale [...] attribuito per legge a ogni persona»¹⁵, la cui forma e conservazione riflettono fenomeni culturali, adattamenti linguistici e strategie di inclusione o assimilazione.

Analogamente allo *status civitatis*, la regolamentazione del nome, il diritto al nome, la sua trasmissione e modifica sono un'espressione della cultura sociale dell'ordinamento giuridico e della sua evoluzione. In Italia, come noto, il nome si compone del prenome – comunemente definito 'nome di battesimo' o, nel linguaggio ordinario, semplicemente 'nome' – e del cognome, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, del Codice civile. Il prenome può essere liberamente scelto dai genitori, mentre il cognome è trasmesso dagli ascendenti e, fino a tempi recenti, era trasmesso di norma esclusivamente dalla figura paterna.

Tale assetto, storicamente influenzato da tradizioni culturali e religiose, è stato oggetto di un intervento recente da parte della Corte costituzionale italiana. Con la sentenza n. 131 del 2022, in continuità con il principio già affermato nella sentenza n. 286 del 2016, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio non è più automaticamente quello del padre, ma è quello che i genitori, posti su un piano di parità, intendono attribuire: può essere il cognome del padre, quello della madre o una combinazione di entrambi secondo l'ordine da essi stabilito¹⁶.

¹⁵ F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1964, 50.

¹⁶ Sul tema del cognome della famiglia nel diritto comparato, merita di essere richiamato il convegno tenutosi presso l'Università degli Studi dell'Insubria, al quale ha preso parte anche la giudice redattrice della sentenza della Corte costituzionale che ha ridefinito la disciplina dell'attribuzione del cognome. Nel suo intervento, la giudice Emanuela Navarretta ha ricostruito i profili storici e giuridici che hanno condotto alla decisione, evidenziando come l'evoluzione dell'orientamento della Corte sia stata progressivamente orientata verso il riconoscimento del principio di pari dignità genitoriale e dell'autodeterminazione identitaria. A tal proposito si consideri: E. NAVARRETTA, *La sentenza n. 131 del 2022 fra doverosità costituzionale e leale collaborazione istituzionale*, in AA.VV., *Il cognome della famiglia in diritto comparato. La situazione italiana dopo la sentenza della Corte Costituzionale 131/2022 alla luce delle principali esperienze straniere*, a cura di B. Pozzo, Torino, 2024, 1-12.

Ebbene, nel riformare la disciplina relativa all'attribuzione del cognome del figlio, la medesima Corte costituzionale ha ribadito il principio secondo cui il cognome, quale componente essenziale del nome, «rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato»¹⁷.

Allo stesso modo, nel diritto brasiliano, il nome costituisce un elemento imprescindibile dell'identità personale e sociale dell'individuo ed è regolato dal Codice civile brasiliano del 2002 nonché dalla Legge dei Registri Pubblici (*Lei* n. 6.015/1973). Le analogie riscontrabili tra l'ordinamento italiano e quello brasiliano non costituiscono un dato sorprendente¹⁸, se si considera la comune matrice romanistica che permea entrambe le esperienze giuridiche¹⁹. L'influenza del diritto romano ha inciso sulla struttura del diritto privato brasiliano, contribuendo a modellare categorie fondamentali, tra le quali quella della soggettività, la capacità giuridica e l'identità personale.

Tale impronta si manifesta in modo particolarmente evidente nella disciplina del nome e della trasmissione del cognome. L'articolo 16 del Codice civile brasiliano riconosce a ciascun individuo il diritto al nome, comprendente il prenome e il cognome, precisando che quest'ultimo deve indicare l'appartenenza familiare²⁰. La trasmissione del cognome segue tradizionalmente un criterio di filiazio-

¹⁷ Sentenza della Corte costituzionale, n. 131/2022.

¹⁸ Non mancano i contributi della dottrina brasiliana che evidenziano le connessioni tra il Codice civile italiano e quello brasiliano, in particolare per quanto concerne i diritti della persona e della personalità, ne è testimonianza l'analogia tra l'articolo 13 del Codice civile brasiliano e l'articolo 5 del Codice civile italiano in materia di atti di disposizione sul proprio corpo. A tal proposito si considerino i contributi di: G. TEPEDINO, *A tutela da personalidade no Ordenamento Civil-Constitucional Brasileiro*, in *Temas de direito civil*, Rio de Janeiro, 1999, 23-58; D. DONEDA, *Os direitos da personalidade no Código Civil*, in *Revista da Faculdade de Direito de Campos*, 2005, 86.

¹⁹ Connessione, comune a gran parte degli ordinamenti dell'America Latina, che trova riscontro non solo nelle profonde affinità riscontrabili nella disciplina degli istituti di diritto privato, ma anche nel rinvio espresso ai 'principi generali del diritto', da intendersi quale richiamo alla tradizione romanistica, come osservato da S. SCHIPANI, *Codici civili del Risorgimento e codici dell'Indipendenza latinoamericana: base comune e consonanze (principi generali del diritto e considerazione giuridica degli stranieri)*, in *Il Risorgimento italiano in America Latina (Atti del Convegno internazionale, Genova 24/25/26 ottobre 2005)*, Ancona, 2006, 209. Ne costituisce ulteriore conferma il Codice civile brasiliano del 1916 – predecessore dell'attuale testo del 2002 – il quale, all'articolo 7, disponeva: «Aplicam-se nos casos omissos as disposições concernentes aos casos análogos, e, não as havendo, os princípios gerais de direito».

²⁰ L'articolo 16 del Codice civile brasiliano recita come segue: «Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome». Sulle somiglianze tra il Codice civile italiano e quello brasiliano per quanto concerne la centralità dei diritti della persona e della personalità, si consideri: S. LANNI, s.v. *Brasile*, in *Digesto, Disc. priv., sez. civ.*, Torino, 2010, 125-157. A voler ampliare il raggio di analisi, occorre precisare che, per quanto concerne i diritti della persona e della personalità, e in particolare il diritto al nome, non può parlarsi di un rapporto univoco tra gli ordinamenti italiano e brasiliano. Piuttosto, è opportuno considerare le connessioni e le influenze che gli ordinamenti europei di matrice romanistica hanno esercitato sugli ordinamenti latinoamericani, contribuendo a mo-

ne mista: il figlio può acquisire il cognome dei genitori secondo l'ordine da questi stabilito²¹. Tale disciplina conferisce ai genitori un significativo margine di autonomia, consentendo di attribuire al figlio il cognome paterno, quello materno o entrambi, in una combinazione concordata.

Questo sistema di attribuzione risulta sostanzialmente analogo a quello oggi vigente in Italia e permette la trasmissione del cognome di un genitore straniero, assicurando così la conservazione del profilo identitario. Tuttavia, tale principio di libertà e flessibilità contrasta con il fenomeno dell'*aportuguesamento* o *abrasileiramento*²². Tali pratiche – siano esse spontanee o indotte dallo Stato – evidenziano i limiti della protezione giuridica del retaggio culturale degli stranieri e pongono la questione dell'equilibrio tra integrazione nel contesto nazionale e rispetto dell'autodeterminazione identitaria, nella quale il cognome riveste una funzione essenziale quale componente del diritto fondamentale all'identità personale.

5. Nonostante la diversa qualificazione dogmatica – l'una riconducibile allo *status civitatis*, l'altro qualificabile come diritto della personalità – cittadinanza e nome concorrono alla costruzione del profilo identitario della persona. Come osserva Brutti, tale dicotomia consente di trascendere la mera dimensione interstatale e di interrogarsi sulla necessità di ripensare la cittadinanza in chiave universale, emancipandola dalla sua tradizionale configurazione di vincolo politico-giuridico e orientandola, piuttosto, alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona.

In questa prospettiva, la questione del nome si rivela paradigmatica: il diritto al nome, riconosciuto tanto dall'ordinamento italiano quanto da quello brasiliano, esprime la tensione tra due esigenze contrapposte, quella dell'autodeterminazione identitaria e quella della regolamentazione statale. La disciplina della trasmissione del cognome, pur garantendo margini di scelta ai genitori, si intreccia con pratiche storiche di omologazione linguistica e culturale che, in Brasile, han-

dellare la disciplina del nome quale componente essenziale dell'identità personale. In tal senso, con riferimento al diritto argentino, si consideri il contributo di: I. CASTELLUCCI, *Una historia del nombre en el derecho Argentino*, in AA.VV., *Código Civil y Comercial argentino a diez años de su sanción: balance y prospectivas*, a cura di S. LANNI – D.F. ESBORRAZ, Napoli, 2024, 171-193.

²¹ L'articolo 55 della Lei n. 6.015/1973 stabilisce che: «Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, observado que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes, em qualquer ordem e, na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente» [Ogni persona ha diritto al proprio nome, comprendente il nome di battesimo e il cognome, tenendo presente che al nome di battesimo saranno aggiunti i cognomi dei genitori o dei loro ascendenti, in qualsiasi ordine, e, nel caso di aggiunta di un cognome di un ascendente che non figuri nei certificati presentati, dovranno essere presentati i certificati necessari a comprovare la linea ascendente].

²² Nella prassi ottocentesca, i nomi giudicati impronunciabili o ritenuti contrari all'ordine pubblico erano frequentemente oggetto di alterazioni, secondo un'impostazione di matrice nazionalistica ed etnocentrica, espressione delle politiche assimilazioniste proprie di quell'epoca.

no inciso profondamente sulla continuità del patrimonio identitario degli immigrati italiani. Da qui la conclusione cui approda Brutti: l'autodeterminazione identitaria deve prevalere sulla pretesa statale di uniformare, poiché tanto la cittadinanza quanto il nome, lungi dall'essere strumenti di controllo amministrativo, rappresentano i nuclei di un diritto all'identità che le società pluralistiche contemporanee non possono eludere.

[GIUSEPPE RAGUCCI]